

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(Nn. 1693, 971, 1011, 1017 e 1218-A)

RELAZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE GRAZIOLI)

Comunicata alla Presidenza il 1° marzo 1982

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (n. 1693)

approvato dalla XIII Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 18 dicembre 1981, in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge (V. Stampato n. 2573)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e dei disegni di legge (V. Stampati nn. 908, 1338, 1477, 1571, 1731 e 2823)

d'iniziativa dei deputati CARLOTTO, BERNARDI Guido, BALZARDI, CAVIGLIASSO (908); RAMELLA, LODI FAUSTINI FUSTINI, BELARDI MERLO, ROSOLEN, CURCIO, MOLINERI, GIANNI, NAPOLETANO, FERRARI Marte (1338); LO BELLO, GARGANO, VIETTI, LATTANZIO, ZOLLA, CAPPELLI, MASTELLA, BALESTRACCI (1477); PEZZATI (1571); RIZZI, CUOJATI (1731); CARLOTTO, BALZARDI, CAVIGLIASSO, PICCOLI Maria Santa, ZUECH (2823)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l'8 gennaio 1982

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Modificazioni agli articoli 76 e 218 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (n. 971)

d'iniziativa dei senatori CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA Antonino, MARCHIO, MONACO, MITROTTI, PECORINO, PISANO' PISTOLESE, POZZO e RASTRELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 1980

Adeguamento dell'assegno per l'assistenza personale continuativa erogato dall'INAIL ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (n. 1011)

d'iniziativa del senatore MEZZAPESA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 1980

Adeguamento dell'assegno per l'assistenza personale continuativa erogato dall'INAIL ai sensi degli articoli 66, 76 e 218 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (n. 1017)

d'iniziativa dei senatori GRAZIOLI, BOMBARDIERI, CODAZZI, BORZI, SAPORITO, SALVATERRA, LAI, DAMAGIO, SANTALCO, AMADEO, SPEZIA, de' COCCI, DEGOLA, CERAMI, BEVILACQUA, D'AMELIO, BUSSETI, NEPI, MEZZAPESA, PATRIARCA, DELLA PORTA, COSTA, D'AGOSTINI, PACINI, COLELLA, CERAMI, CACCHIOLI e PALA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 1980

Modifiche alle norme sulla rivalutazione delle rendite erogate dall'INAIL (n. 1218)

d'iniziativa dei senatori BOMBARDIERI, GRAZIOLI, CENGARLE, MANENTE COMUNALE, CODAZZI, ROMEI, MELANDRI e TOROS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 1980

ONOREVOLI SENATORI. — L'8 gennaio 1982 la Camera dei deputati ha trasmesso al Senato il disegno di legge al nostro esame (atto Senato n. 1693) che modifica, innovandole e migliorandole sensibilmente, alcune prestazioni in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali.

La necessità di una tale iniziativa è sorta, a fronte dell'esigenza di effettuare una generale revisione della normativa in materia infortunistica, dalla consapevolezza che una tale riforma avrebbe richiesto tempi lunghi, data la sua indispensabile subordinazione ad una apposita delega al Governo, nonché per il carattere di particolare urgenza rivestito da alcune modifiche, ormai da tempo sollecitate da tutte le forze politiche e sociali.

È questo il caso dell'introduzione, a partire dal 1° luglio 1983, della cadenza annuale nella rivalutazione delle rendite.

Infatti, se è vero che soltanto la rendita consente di adeguare, nel valore e nel tempo, l'indennizzo, in relazione al danno subito dall'infortunato o dal tecnopatico, è allora opportuno che tale adeguamento sia tempestivo sulla scia delle variazioni dei salari, oggi soggetti ad incrementi trimestrali per effetto della contingenza.

Proprio per continuare a garantire l'effettività e la completezza della tutela infortunistica, è stato proposto un sistema di rivalutazione annuale della rendita che, consentendo un più diretto collegamento fra il suo ammontare e la retribuzione percepita dai lavoratori, elimini le situazioni di disagio venutesi a determinare nella categoria degli invalidi del lavoro.

D'altro canto la rivalutazione annuale non solo è stata riconosciuta a tutte quelle indennità già soggette a rivalutazione triennale, come la rendita per i medici radiologi o gli assegni continuativi mensili, ma è stata anche estesa alle altre prestazioni economiche a carattere continuativo.

Di pari portata innovativa appare la disciplina in tema di assegno per assistenza personale continuativa.

L'inadeguatezza dell'ammontare della prestazione in questione, rispetto alle esigenze dei grandi invalidi del lavoro, è evidente, così come del tutto ingiustificata appare la diversità di trattamento prevista per i lavoratori agricoli, tenuto conto dell'evoluzione realizzatasi nella situazione socio-economica del mondo rurale e della tendenza all'equiparazione del trattamento dell'assicurazione per gli infortuni per entrambi i settori, industriale ed agricolo.

La nuova norma non solo prevede un importo pari a lire 250.000 sia per l'industria che per l'agricoltura, ma introduce anche un sistema di rivalutazione automatica dell'assegno nella stessa misura percentuale con cui vengono rivalutate le rendite del settore industriale.

Notevolmente modificata appare anche la disciplina in materia di assegno *una tantum* in caso di morte che prevede:

la corresponsione ai superstiti di una somma pari a un milione di lire indipendentemente da qualsiasi riferimento alla composizione del nucleo familiare;

l'equiparazione dell'importo dell'assegno, nel settore industriale e nel settore agricolo;

l'erogazione dell'assegno, in mancanza di familiari superstiti, a chiunque dimostri di aver sostenuto spese in occasione della morte del lavoratore;

la rivalutazione annuale dell'assegno nella stessa misura percentuale con cui vengono rivalutate le rendite del settore industriale.

Tutte queste innovazioni appaiono giustificate, oltre che dalle motivazioni già espresse a proposito dell'assegno per assistenza personale continuativa in tema di importo e di equiparazione del trattamento industriale e agricolo, dall'esigenza di esaltare la funzio-

ne previdenziale della prestazione in parola, quale rimborso delle spese sostenute in occasione della morte dell'assicurato, nei confronti della funzione assistenziale, attuata attraverso la variabilità dell'assegno in relazione alla composizione del nucleo familiare, obbedendo così anche ad un criterio di razionalizzazione e di semplificazione delle procedure.

Le nuove disposizioni in tema di speciale assegno continuativo mensile hanno tentato di rendere questa prestazione più aderente alle finalità che il legislatore si era prefisso. Infatti la legge n. 248 del 1976, che disciplina la materia, aveva come obiettivo quello di apprestare ai superstiti degli infortunati o dei tecnopatici deceduti per cause non dipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale, i mezzi di sussistenza per il periodo successivo alla morte dell'assicurato, quando la rendita di cui quest'ultimo godeva costituiva il cespite prevalente o esclusivo del reddito familiare.

Poichè i lavoratori sono praticamente impossibilitati ad esercitare attività proficua, in quanto fisicamente inidonei, allorchè il loro grado di inabilità risulti non inferiore al 65 per cento, la nuova norma ha previsto la riduzione del requisito del grado di inabilità dall'80 al 65 per cento.

È stato, inoltre, introdotto il principio della rivalutazione annuale della prestazione, agganciata a quella delle rendite del settore industriale, mentre, per sanare la situazione pregressa, lo speciale assegno continuativo mensile è ricalcolato sulla base delle rendite di cui godevano gli assicurati, riliquidate sulle retribuzioni rivalutate ai sensi del decreto interministeriale 3 luglio 1980, valevole per il settore industriale.

Indubbio atto di giustizia sociale appare il miglioramento economico previsto per gli infortunati già assicurati presso istituti dell'ex Impero austro-ungarico e per i lavoratori infortunatisi in territori germanici o ex germanici non soggetti alla sovranità della Repubblica federale di Germania.

La copertura degli oneri derivanti dalla applicazione delle innovazioni fin qui esposte, è a totale carico dell'Istituto che, a partire dal 1° gennaio 1984, vi provvederà per

il settore industriale con una nuova tariffa dei premi, la quale dovrà tener conto anche degli oneri predetti e, per il settore agricolo, con l'elevazione dal 3,50 al 4,70 per cento dell'aliquota contributiva da applicare alle retribuzioni imponibili dei lavoratori dipendenti; nonchè con l'aumento da 30.000 a 100.000 lire dell'aliquota capitaria annua per i lavoratori autonomi e i concedenti di terreni a mezzadria e colonia.

Gli adempimenti connessi con le nuove norme non costituiscono per l'INAIL soltanto un onere di carattere finanziario, ma rappresentano un impegno a cui l'Istituto dovrà far fronte con le sue strutture e la sua organizzazione.

In questa prospettiva si collocano le disposizioni in materia di copertura delle vacanze organiche e di passaggi di ruolo del personale, a cui si provvede con l'articolo 16.

Sempre finalizzata a una maggiore funzionalità delle strutture e dell'organizzazione dell'INAIL appare la disposizione che prevede il trasferimento, a domanda, del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, in possesso dei necessari titoli di studio e professionali, alla prima qualifica del ruolo professionale, passaggio subordinato ad un favorevole giudizio di idoneità da parte del Consiglio di amministrazione.

Il provvedimento contiene anche il condono delle sanzioni amministrative previste dall'attuale normativa nei casi di irregolarità relative a premi e contributi concernenti periodi assicurativi fino al 31 dicembre 1980; il condono delle somme non dovute e indebitamente percepite dagli assicurati e dai loro superstiti, nonchè la previsione di uno o più decreti del Presidente della Repubblica per disciplinare l'organizzazione e la gestione della Officina ortopedica dell'INAIL di Vigorso di Budrio, quale presidio destinato alla sperimentazione ed alla applicazione di protesi per gli infortuni sul lavoro.

La fornitura di protesi ai soggetti assistiti dalle Unità sanitarie locali formerà, invece, oggetto di apposite convenzioni sulla base di uno schema tipo approvato con decreto del Ministro del lavoro, sentiti il Mini-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stro della sanità, il Consiglio sanitario nazionale e l'INAIL.

Il testo legislativo prevede, infine, che il conto consuntivo dell'Istituto venga deliberato, invece che entro il 30 aprile secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica del 18 dicembre 1979, n. 696, entro il mese di giugno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'articolato fin qui illustrato appare adeguato alla soluzione delle molteplici e più immediate esigenze manifestate a vari livelli, politici e sociali, dalla categoria degli invalidi del lavoro.

La nuova disciplina prevista per gli infortuni sul lavoro in materia di rendite, come ho già detto, non provvede a risolvere tutti i problemi posti in materia infortunistica.

È quindi urgente una nuova revisione del testo unico sugli infortuni sul lavoro che sani le questioni ancora aperte e che provveda a dissipare i dubbi e le questioni sollevate dal presente disegno di legge, risolvendo definitivamente le carenze del settore.

Non si possono infatti dimenticare le perplessità che suscita il provvedimento in ordine, ad esempio, al nuovo onere imposto sia al settore agricolo che a quello industriale, proprio mentre si discute fra Governo, imprenditori e sindacati la piattaforma contrattuale per i prossimi anni. Si impone sul tema degli oneri previdenziali un discorso globale se non si vuole operare in modo contraddittorio, vanificando con prov-

vedimenti ciò che con altri interventi si intende fare.

Peraltro, in materia di infortuni non appare più rinviabile l'estensione anche al settore agricolo della indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, se si vuol rendere ad ogni effetto gli addetti a tale settore pari nei diritti a tutti gli altri lavoratori.

Va inoltre rilevato il permanere della disparità di computo della contribuzione annua nell'industria di fronte a quella computata convenzionalmente in agricoltura.

Così come assieme alle perplessità in ordine a problemi posti dagli articoli 16 e 17 e riscontrabili dagli interventi che si sono avuti in Commissione, non va dimenticata l'esigenza non solo per l'INAIL, ma per tutto il parastato di rimuovere alcune incongruità poste coll'entrata in vigore della legge n. 70 del 1975 che ha penalizzato di fatto il personale che in precedenza si trovava inquadrato in una unica categoria direttiva.

Queste perplessità e carenze, se da un lato denunciano l'esigenza di provvedere con urgenza ad una completa revisione del testo unico sugli infortuni sul lavoro, dall'altro non intaccano la portata sociale delle provvidenze previste dal disegno di legge n. 1693.

Onorevoli Senatori, la Commissione lavoro mi ha dato mandato di chiedere che il Senato approvi il predetto provvedimento, nel quale possono ritenersi assorbibili i connessi disegni di legge nn. 971, 1011, 1017 e 1218.

GRAZIOLI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge n. 1693

(Estensore SAPORITO)

17 febbraio 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, non si oppone all'ulteriore *iter* del provvedimento a condizione che sia soppresso l'articolo 17 il cui contenuto è contrario al disposto di cui all'articolo 97 della Costituzione (secondo il quale la legge deve assicurare il buon andamento e l'imparzialità della amministrazione) nonchè all'articolo 3 della Costituzione, relativo al principio di eguaglianza.

DISEGNO DI LEGGE n. 1693

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Il terzo, il quarto e il quinto comma dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dai seguenti:

« In ogni caso la retribuzione annua è computata da un minimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera diminuita del trenta per cento ad un massimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera aumentata del trenta per cento. A questo effetto, la retribuzione media giornaliera è fissata per ogni anno, a partire dal 1° luglio 1983, non oltre i tre mesi dalla scadenza dell'anno stesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sulle retribuzioni assunte a base della liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti e da malattie professionali manifestatesi nell'esercizio precedente e definiti nell'esercizio stesso.

Ove sia intervenuta, rispetto alla retribuzione media giornaliera precedentemente fissata, una variazione in misura non inferiore al cinque per cento, il decreto interministeriale determina la nuova retribuzione media giornaliera per gli effetti di cui al precedente comma e indica, per gli effetti di cui al penultimo comma del presente articolo, i coefficienti annui di variazione per il periodo di tempo considerato.

La variazione inferiore al cinque per cento, intervenuta nell'anno, si computa con quelle verificatesi negli anni successivi per la determinazione della retribuzione media giornaliera ».

Il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infor-

tuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dai seguenti:

« Le rendite in corso di godimento alla data d'inizio dell'anno, per il quale ha effetto il decreto interministeriale di cui al quarto comma del presente articolo, sono riliquidate, con effetto da tale data e a norma del presente decreto, su retribuzioni variate in relazione alle accertate variazioni salariali considerate dal decreto stesso.

Per il periodo 1° luglio 1983-30 giugno 1984, la determinazione della nuova retribuzione media giornaliera terrà conto della variazione intervenuta in misura non inferiore al dieci per cento rispetto alla retribuzione media giornaliera, fissata con decreto interministeriale 3 luglio 1980 ».

Art. 2.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 118 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dai seguenti:

« Le rendite liquidate sulle retribuzioni convenzionali previste dal presente articolo sono riliquidate ogni anno a norma dell'articolo 116 sulla base delle retribuzioni convenzionali in vigore alla scadenza di ciascun anno, semprechè sia intervenuta una variazione non inferiore al cinque per cento; in mancanza di retribuzioni convenzionali cui fare riferimento, si applica il disposto del settimo comma dell'articolo 116.

La variazione inferiore al cinque per cento intervenuta nell'anno si computa con quelle verificatesi negli anni successivi per la riliquidazione delle rendite ».

Art. 3.

L'articolo 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« Le rendite per inabilità permanente e per morte sono riliquidate ogni anno, a partire dal 1° luglio 1983, in base alle variazioni dell'indice delle retribuzioni orarie contrattuali dei lavoratori dell'agricoltura, al netto degli assegni familiari, quali risultano accertate nelle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto centrale di statistica.

A tale effetto, entro i tre mesi successivi alla scadenza di ogni anno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, quando accerti che è intervenuta una variazione dell'indice delle retribuzioni orarie contrattuali di almeno il cinque per cento nel corso dell'anno, determina con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la nuova retribuzione convenzionale sulla cui base debbono riliquidarsi le rendite in atto, nonchè le nuove misure dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta dovuta per gli infortuni sul lavoro avvenuti e le malattie professionali manifestatesi entro il 31 dicembre 1976.

Per il periodo 1° luglio 1983-30 giugno 1984, la determinazione della nuova retribuzione convenzionale terrà conto della variazione intervenuta in misura non inferiore al dieci per cento rispetto alla retribuzione annua convenzionale fissata con decreto interministeriale del 3 luglio 1980 ».

Art. 4.

Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, come sostituito dall'articolo 1 della legge 17 marzo 1975, n. 68, è sostituito dal seguente:

« A partire dal 1° luglio 1983 la retribuzione annua da assumersi come base per la liquidazione delle rendite è suscettibile di modifica ogni anno. A questo effetto la retribuzione annua è fissata, non oltre i tre mesi dalla scadenza dell'anno stesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul la-

voro, in relazione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennità integrativa speciale, dei medici radiologi ospedalieri ».

Art. 5.

Gli articoli 76 e 218 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dal seguente:

« Nei casi di invalidità permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3, nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, la rendita è integrata da un assegno mensile di lire duecentocinquantomila per tutta la durata di detta assistenza. Non si fa luogo all'integrazione quando l'assistenza personale sia esercitata in luogo di ricovero con onere a carico dell'Istituto assicuratore o di altri enti.

L'assegno è erogato anche nel caso in cui l'assistenza personale sia effettuata da un familiare e non è cumulabile con altri assegni di accompagnamento corrisposti dallo Stato o da enti pubblici. In caso di cumulo è consentita l'opzione tra i vari assegni da parte dei beneficiari ».

A partire dal 1° luglio 1983 l'importo dell'assegno è rivalutato nella stessa misura percentuale con cui sono rivalutate le rendite da infortunio sul lavoro e da malattia professionale del settore industriale, di competenza dell'anno di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

L'articolo 85 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto-

indicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti, ragguagliata al cento per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120:

1) il cinquanta per cento al coniuge superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio; in questo secondo caso è corrisposta una somma pari a tre annualità di rendita;

2) il venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, e il quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. Per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventesimo anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studenti universitari. Se siano superstiti figli inabili al lavoro la rendita è loro corrisposta finché dura l'inabilità. Sono compresi tra i superstiti di cui al presente numero, dal giorno della nascita, i figli concepiti alla data dell'infortunio. Salvo prova contraria, si presumono concepiti alla data dell'infortunio i nati entro trecento giorni da tale data;

3) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1 e 2, il venti per cento a ciascuno degli ascendenti e dei genitori adottanti se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte;

4) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1 e 2, il venti per cento a ciascuno dei fratelli e sorelle se conviventi con l'infortunato e a suo carico nei limiti e condizioni stabiliti per i figli.

La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti nelle misure a ciascuno come sopra assegnate non può superare l'importo dell'intera retribuzione calcolata come sopra. Nel caso in cui la somma predetta superi la retribuzione, le singole rendite sono proporzionalmente ridotte entro tale limite.

Qualora una o più rendite abbiano in seguito a cessare, le rimanenti sono proporzionalmente reintegrate sino alla concorrenza di detto limite. Nella reintegrazione delle singole rendite non può peraltro superarsi la quota spettante a ciascuno degli aventi diritto ai sensi del comma precedente.

Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto una volta tanto un assegno di lire un milione al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di questi, agli ascendenti, o, in mancanza di questi ultimi, ai fratelli e sorelle, aventi rispettivamente i requisiti di cui ai precedenti numeri 2, 3 e 4. Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno è corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto spese in occasione della morte del lavoratore nella misura corrispondente alla spesa sostenuta, entro il limite massimo dell'importo previsto per i superstiti aventi diritto a rendita.

Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima l'assegno di cui ai commi precedenti non può essere comunque inferiore ad una mensilità di retribuzione.

Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai figli gli altri discendenti viventi a carico del defunto che siano orfani di ambedue i genitori o figli di genitori inabili al lavoro, gli affiliati e gli esposti regolarmente affidati, e sono equiparati agli ascendenti gli affilianti e le persone a cui gli esposti sono regolarmente affidati ».

A decorrere dal 1° luglio 1983, l'importo dell'assegno è rivalutato nella stessa misura percentuale con cui sono rivalutate le rendite da infortunio sul lavoro e da malattia professionale del settore industriale, di competenza dell'anno di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

L'articolo 233 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« Oltre alla rendita di cui all'articolo 231 è corrisposto ai superstiti aventi diritto un

assegno, una volta tanto, nella misura e secondo le disposizioni dell'articolo 85 ».

Art. 8.

A modifica e integrazione del secondo comma dell'articolo 293 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le prestazioni economiche in atto erogate dall'INAIL per conto dello Stato in favore di infortunati già assicurati presso istituti dell'ex Impero austro-ungarico sono riliquidate con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base della retribuzione annua di lire 4.319.000. A partire dal 1° luglio 1983, le prestazioni di cui sopra saranno riliquidate ogni anno sul minimale della retribuzione annua stabilito per il settore industriale dal decreto interministeriale previsto dall'articolo 116 del predetto testo unico.

Art. 9.

Le rendite liquidate ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 919, ai cittadini italiani aventi diritto ad indennità per infortuni sul lavoro avvenuti e malattie professionali manifestatesi nei territori germanici o ex germanici non soggetti alla sovranità della Repubblica federale di Germania, in atto erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per conto dello Stato, sono riliquidate sulla base della retribuzione annua di lire 4.319.000.

A partire dal 1° luglio 1983 le rendite di cui al comma precedente sono riliquidate ogni anno sul minimale della retribuzione annua stabilito per il settore industriale dal decreto interministeriale previsto dall'articolo 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giu-

gno 1965, n. 1124, così come modificato dalla presente legge.

Restano assorbiti gli assegni mensili di cui alla legge 25 aprile 1957, n. 306.

Art. 10.

Lo speciale assegno continuativo mensile di cui all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 248, è ricalcolato sulla base delle rendite di cui godevano gli assicurati riliquidate sulle retribuzioni rivalutate ai sensi del decreto interministeriale 3 luglio 1980, valevole per il settore industriale.

A partire dal 1° luglio 1983 gli importi dello speciale assegno saranno ricalcolati sulla base delle rendite di cui godevano gli assicurati riliquidate sulle retribuzioni rivalutate a norma dell'articolo 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, così come modificato dalla presente legge.

In caso di morte successiva alla data di entrata in vigore della presente legge il requisito del grado di inabilità permanente previsto dagli articoli 1, primo comma, e 8, primo comma, lettera b), della legge 5 maggio 1976, n. 248, concernente lo speciale assegno continuativo mensile, è ridotto dall'80 al 65 per cento.

Art. 11.

L'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, nel testo sostituito dall'articolo 1 della legge 30 gennaio 1968, n. 47, è sostituito dal seguente:

« L'onere dell'assicurazione è a carico dei possessori a qualunque titolo di apparecchi radiologici funzionanti e di sostanze radioattive in uso.

I premi corrispondenti, distinti in relazione alla categoria del possessore, al tipo di apparecchio e alla quantità delle sostanze radioattive in uso, sono approvati ogni tre anni, a decorrere dal 1° luglio 1983, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del consiglio di

amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, tenuto conto delle risultanze della gestione ».

Art. 12.

Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dagli articoli 5, 6 e 7 della presente legge fino al 31 dicembre 1983 l'INAIL provvede con le proprie disponibilità di bilancio.

Per il settore industriale con effetto dal 1° gennaio 1984 sarà emanata una nuova tariffa dei premi che considererà anche la copertura degli oneri derivanti dalla presente legge.

Per il settore agricolo alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvederà, a partire dal 1° gennaio 1984, con l'elevazione dal 3,50 per cento al 4,70 per cento della misura del contributo di cui all'articolo 4 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, per i lavoratori dipendenti. Per i lavoratori autonomi ed i concedenti di terreni a mezzadria e colonia a partire dal 1° gennaio 1984 la quota capitaria di cui all'articolo 4 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, così come modificato dal decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, con legge 26 settembre 1981, n. 537, verrà aumentata in relazione al maggior onere derivante dalla presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge fanno carico al capitolo 8312 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 10 della presente legge si provvede con le modalità previste dall'articolo 8 della legge 5 maggio 1976, n. 248.

Art. 13.

Il quarto comma dell'articolo 27 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è sostituito dal seguente:

« Le norme di cui all'articolo 23-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* e secondo le modalità stabilite dall'Istituto assicuratore, alle sanzioni amministrative previste dagli articoli 50 e 51 nonché ai provvedimenti adottati a norma dell'articolo 28 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, relativi a premi e contributi concernenti periodi assicurativi fino al 31 dicembre 1980. Le inadempienze oggetto della presente legge, se regolarizzate nel termine di cui sopra, non rilevano ai fini dell'applicazione dell'articolo 51 del citato testo unico. Qualora i premi e gli accessori dovuti non siano stati ancora quantificati, debbono essere versati entro la fine del mese successivo alla data di richiesta dell'Istituto assicuratore. L'eventuale pagamento rateale non potrà essere superiore alle dodici rate mensili ».

Nei confronti dei datori di lavoro che versino in difficoltà economiche comprovate da procedure concorsuali in corso ovvero dal ricorso alla Cassa integrazione guadagni o da provvedimenti ministeriali che dichiarino la crisi del settore, il tasso di interesse da applicare alle rateazioni richieste ai sensi del presente articolo sarà pari a quello legale, di cui all'articolo 1284 del codice civile.

Art. 14.

Gli assicurati ed i loro superstiti possono, entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avan-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro domanda per il condono delle somme non dovute e dagli stessi percepite per qualsiasi tipo di prestazione. In tale ipotesi non si fa luogo al recupero di dette somme.

Art. 15.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 i datori di lavoro soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coloro a carico dei quali è posto l'onere dell'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, sono tenuti a comunicare all'Istituto assicuratore il numero di codice fiscale che dovrà essere indicato nelle denunce previste dagli articoli 12, 15 e 153 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dall'articolo 2 delle norme di attuazione della legge 20 febbraio 1958, n. 93, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1960, n. 1055.

Per le attività già denunciate alla data del 1° gennaio 1982 la prima indicazione del codice fiscale deve essere effettuata contestualmente al pagamento del premio o delle rate di premio di cui al primo comma dell'articolo 44 del citato testo unico.

Nel caso di variazione della ragione sociale o di trasferimento totale o parziale di una azienda da un datore di lavoro ad un altro, quest'ultimo all'atto della presentazione della denuncia di cui al primo comma è tenuto ad indicare, oltre al nuovo numero di codice fiscale, anche il precedente.

In caso di mancata o inesatta indicazione del codice fiscale ai sensi del presente articolo, è applicata dall'Istituto assicuratore una sanzione amministrativa di lire 50.000.

Art. 16.

Per far fronte agli adempimenti connessi alla presente legge l'INAIL procede alla copertura dei posti vacanti negli organici del personale nonchè, nella misura del cinquan-

ta per cento, dei posti di cui al primo comma dell'articolo 43 della legge 20 marzo 1975, n. 70, mediante assunzione dei concorrenti risultati idonei nei concorsi in atto o conclusi da non oltre un anno alla data di entrata in vigore della presente legge e mediante concorsi pubblici.

Le prove di esame dei concorsi indetti dall'INAIL per le qualifiche di assistente, archivistica dattilografo e commesso del ruolo amministrativo e di assistente, operatore ed agente del ruolo tecnico possono consistere, in deroga all'articolo 5, quarto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, nella soluzione in tempo predeterminato di appositi tests bilanciati tendenti ad accertare la maturità dei candidati in relazione alle mansioni che sono chiamati a svolgere ovvero in prove pratiche attitudinali; per lo svolgimento dei concorsi l'Istituto può anche avvalersi di strutture privatistiche particolarmente idonee, con il procedimento di cui all'articolo 61, nn. 2 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

Art. 17.

Per sopperire a specifiche esigenze di servizio l'INAIL procede, secondo le vigenti norme in materia di passaggi di ruolo, a trasferire, a domanda, alla prima qualifica del ruolo professionale, nel limite dei posti disponibili, personale appartenente alle qualifiche dirigenziali in possesso dei titoli di studio e professionali previsti dall'articolo 16 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

L'inquadramento è subordinato a favorevole giudizio di idoneità del consiglio di amministrazione.

Art. 18.

L'organizzazione e la gestione della Officina ortopedica dell'INAIL di Vigorso di Budrio, quale presidio destinato alla sperimentazione ed applicazione di protesi per gli infortunati sul lavoro, saranno disciplinate con uno o più decreti del Presidente della Repubblica da emanarsi entro sei mesi dalla

data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro della sanità.

I rapporti dell'INAIL con le unità sanitarie locali per la fornitura di protesi ai soggetti assistiti dalle unità medesime saranno regolati da convenzioni stipulate sulla base di uno schema tipo approvato, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il Ministro della sanità, il Consiglio sanitario nazionale e l'INAIL.

Art. 19.

Il conto consuntivo dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è deliberato entro il mese di giugno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 20.

Le disposizioni della presente legge, ove non sia prevista una diversa decorrenza, hanno effetto dal 1° gennaio 1982.

DISEGNO DI LEGGE n. 971

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CROLLALANZA
ED ALTRI

Art. 1.

L'articolo 76 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« Nei casi di invalidità permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3, nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, la rendita è integrata da un assegno mensile di ammontare pari all'indennità di accompagnamento stabilita in favore dei mutilati e degli invalidi civili totalmente inabili dal primo comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 ».

Art. 2.

L'articolo 218 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica

30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« Nei casi di invalidità permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3, nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, la rendita è integrata da un assegno mensile di ammontare pari alla indennità di accompagnamento stabilita in favore dei mutilati e degli invalidi civili totalmente inabili dal primo comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 ».

Art. 3.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvederà, per l'articolo 76 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, mediante l'adozione di una addizionale sui premi stabiliti dalla tariffa dei premi approvata con decreto ministeriale 14 novembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 362 del 30 dicembre 1978, e, per l'articolo 218 del medesimo testo unico, con un'addizionale sui contributi che verranno determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

DISEGNO DI LEGGE n. 1011

D'INIZIATIVA DEL SENATORE MEZZAPESA

Art. 1.

L'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« Nei casi di invalidità permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3, nei quali sia indispensabile una assistenza personale continuativa, la rendita è integrata da un assegno mensile, per tutta la durata di detta assistenza, dell'importo di lire 120.000 a partire dal 1° gennaio 1980, elevato a lire 180 mila dal 1° gennaio 1981 e a lire 232.000 dal 1° gennaio 1982. Dal 1° gennaio 1983 la misura di tale assegno sarà equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera A)-bis, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Non si fa luogo all'integrazione quando la assistenza personale sia esercitata o direttamente dall'Istituto assicuratore in luogo di ricovero o da altri enti ».

Art. 2.

L'articolo 218 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« Nei casi di inabilità permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3, nei quali sia indispensabile all'invalido un'assistenza personale continuativa e questa non sia prestata o direttamente dall'Istituto assicuratore in luogo di ricovero o da altro ente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76 ».

Art. 3.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede con le forme di finanziamento in vigore.

DISEGNO DI LEGGE n. 1017

D'INIZIATIVA DEI SENATORI GRAZIOLI ED ALTRI

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° luglio 1980, l'importo mensile dell'indennità di assistenza erogato dall'INAIL ai mutilati ed invalidi del lavoro ai sensi degli articoli 66, 76 e 218 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, viene unificato ed equiparato all'indennità di accompagnamento di cui alla tabella E, lettera A-bis,

n.1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Con decorrenza dal 1° luglio 1983, l'importo dell'assegno sarà rivalutato nella stessa misura percentuale con cui sono rivalutate le rendite da infortuni sul lavoro e da malattie professionali del settore industriale di competenza dell'anno di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Alla copertura dei maggiori oneri conseguenti dall'applicazione della presente legge, si provvederà con la procedura prevista dal testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

DISEGNO DI LEGGE n. 1218D'INIZIATIVA DEI SENATORI BOMBARDIERI
ED ALTRI**Art. 1.**

Il terzo, il quinto ed il settimo comma dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, numero 1124, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

« In ogni caso la retribuzione annua è computata da un minimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera diminuita del trenta per cento ad un massimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera aumentata del trenta per cento. A questo effetto la retribuzione media giornaliera è fissata per ogni anno, a partire dal 1° luglio 1981, non oltre i tre mesi dalla scadenza dell'anno stesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sulle retribuzioni assunte a base della liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti e da malattie professionali manifestatesi nell'esercizio precedente e definiti nell'esercizio stesso ».

« La variazione inferiore al dieci per cento intervenuta nell'anno si computa con quella verificatasi negli anni successivi per la determinazione della retribuzione media giornaliera ».

« Le rendite in corso di godimento alla data d'inizio dell'anno per il quale ha effetto il decreto interministeriale, di cui al terzo comma del presente articolo, sono riliquidate, con effetto da tale data e a norma del presente decreto, su retribuzioni variate in relazione alle accertate variazioni salariali considerate dal decreto stesso ».

Art. 2.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 118 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dai seguenti:

« Le rendite liquidate sulle retribuzioni convenzionali previste dal presente articolo sono riliquidate ogni anno a norma dell'articolo 116 sulla base delle retribuzioni convenzionali in vigore alla scadenza di ciascun anno, sempre che sia intervenuta una variazione non inferiore al dieci per cento; in mancanza di retribuzioni convenzionali cui fare riferimento si applica il disposto del settimo comma dell'articolo 116.

La variazione inferiore al dieci per cento intervenuta nell'anno si computa con quelle verificatesi negli anni successivi per la riliquidazione delle rendite ».

Art. 3.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 234 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dai seguenti:

« Le rendite per inabilità permanente e per morte sono revisionate ogni anno, a partire dal 1° luglio 1981, in base alle variazioni dell'indice salariale relativo ai salari lordi minimi contrattuali dei lavoratori dell'agricoltura, al netto degli assegni familiari, quali risultano accertati nelle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto centrale di statistica.

A tale effetto, entro i tre mesi successivi alla scadenza di ogni anno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, quando accerti che è intervenuta una variazione dell'indice salariale di almeno il dieci per cento nel corso dell'anno precedente, determina con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, il nuovo salario convenzionale sulla cui base devono riliquidarsi le rendite in atto e la nuova misura dell'indennità per inabilità temporanea ai fini dell'articolo 2 della legge 16 febbraio 1977, n. 37 ».

Art. 4.

Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 17 marzo 1975, n. 68, è sostituito dai seguenti:

« La retribuzione annua da assumersi come base per la liquidazione delle rendite è suscettibile di modifica ogni anno. A questo effetto, a partire dal 1° luglio 1981, la retribuzione annua è fissata, non oltre i tre mesi dalla scadenza dell'anno stesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, su proposta del consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ove sia intervenuta, rispetto alla retribuzione dei medici radiologi precedentemente fissata, una variazione in misura non inferiore al dieci per cento.

La variazione inferiore al dieci per cento, intervenuta nell'anno, si computa con quelle

verificatesi negli anni successivi per la determinazione della retribuzione annua ».

Art. 5.

Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° luglio 1981 gli importi degli assegni sono rivalutati ogni anno nella stessa misura percentuale con cui saranno rivalutate le rendite da infortunio e malattia professionale ».

Art. 6.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con i sistemi di finanziamento in vigore, ai sensi della legislazione in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.